

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2683 del 02/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CARINI COS.MEC. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E PARTI ASSEMBLATE DI STRUTTURE, SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITI IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOCALITA' TURCA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2715 del 02/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CARINI COS.MEC. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E PARTI ASSEMBLATE DI STRUTTURE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITI IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOCALITA' TURCA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione: I

- l'istanza della Ditta CARINI COS.MEC. S.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) alla Provincia di Piacenza con n° 4 note PEC del 02/11/2015 (acquisite con prot.lli n° 64977, n° 64979, n° 64983 in pari data e con prot. n° 66734 del 10/11/2015), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Turca;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota 19/12/2015, prot. n° 11152 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 21/12/2015 con prot. n° 74212), e del 04/05/2016, prot. n° 4700 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/4495);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 22 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro percolatore anaerobico recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Gaviolo";
- l'istanza è anche relativa alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.D. n. 2410 del 21.11.2003), consistente nello spostamento del camino E1 in altra area del capannone e nella dismissione di E2;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera, dalla Sezione Provinciale dell'ARPAE, con nota 01/02/2016, prot. n° PGPC 2016/736;
- parere favorevole espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera, dall'Azienda USL con nota del 25/03/2016, prot. n° 2016/0015407 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/2949). Si fa presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

- parere espresso dal Comune di Carpaneto P.no con nota 16/07/2016, prot. n° 7684 (acquisito agli atti il 18/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/7614);

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Carpaneto P.no , interpellato in proposito con nota 28/12/2015 prot. prov.le n. 75477, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARINI COS.MEC. S.R.L.** (C. FISC. 01115970335) per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Turca (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Rio Gaviolo";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA

Portata massima	3600	Nm ³ /h
Durata Giornaliera	5	h/g
Durata annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,3	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità

devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate** e, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
- metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
- UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;

c) la durata dei campionamenti del **monossido di carbonio** deve essere pari a 60 minuti;

d) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a: 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;

e) i controlli al camino E1 che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Gaviolo", le seguenti prescrizioni:

a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa del filtro percolatore anaerobico (prevista per 22 A.E.);

b) dovrà essere garantito, nel tempo, la costante il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo la regolare asportazione dei fanghi ed il controlavaggio del filtro;

c) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

f) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Carpaneto P.no e all'ARPAE, ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo**:

- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

- che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 2410 del 21.11.2003;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità

- sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.